

Decisione n. 48 del 29 settembre 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202215532).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 30/08/22, trasmessa via pec in data 01/0/22 acquisita in pari data al protocollo n. 1394, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla propria richiesta di accesso, inviata in data 20/07/22 al Comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la seguente documentazione;

- tutti gli atti e documenti comprovanti l'iter delle transazioni relative alle acquisizioni di abitazioni equivalenti e di abitazioni in permuta con relative cessioni all'ente comunale di tutti i proprietari di immobili dei civici 33, 31, 29, 15, 19 di via (OMISSIS), in quanto proprietario dell'immobile sito al civico 15;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1414 del 6/09/22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione:

- ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;
- ha provveduto, altresì, ad inoltrare, ancorchè regolarmente notificata dall'istante, la richiesta di riesame al Comune di (OMISSIS);

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che il Comune di (OMISSIS), più precisamente la competente struttura – Ufficio Patrimonio – assegnataria della pratica, con comunicazione del 26/09/22, trasmessa via pec il 27/09/22, ed acquisita in pari data al protocollo n. 1525, ha comunicato a questa Difesa Civica la



Il Difensore Civico

propria disponibilità a fornire la documentazione in oggetto, invitando contestualmente il Sig. Sciomenta a una specifica indicazione degli atti occorrenti, così come espressamente previsto dalle vigenti disposizioni normative di cui alla L.241/90 ss.mm.ii., e ribadito da consolidato orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lazio, Sent. 10660 del 20/10/2020), in ragione della eccessiva genericità dell'istanza;

PRESO ATTO che l'Ufficio Patrimonio del Comune di (OMISSIS), nella medesima nota di risposta, ha evidenziato che sulla richiesta di accesso non si è formato il silenzio – rifiuto, in quanto la pratica è stata acquisita solo in data 22/09/22;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono – allo stato la richiesta di riesame è improcedibile in quanto il procedimento di accesso non è ancora concluso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) a la documentazione indicata in premessa, è dichiarata **improcedibile**;
- è fatto salvo il diritto dell'istante di produrre eventualmente una nuova richiesta di riesame all'esito del procedimento di accesso;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.